



COMUNE DI MACOMER

Provincia di Nuoro

C.so Umberto, I – Tel. 0785-790800 Fax 0785-790845 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910

PEC: protocollo@pec.comune.macomer.nu.it - sito web istituzionale <http://www.comune.macomer.nu.it>

SETTORE TECNICO -EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA-

Macomer, 06/03/2023

Al Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.)
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure Di Valutazione Via e Vas
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
PEC: va@PEC.mite.gov.it

All' Assessorato Della Difesa Dell'ambiente
Direzione Generale dell' Ambiente
PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

p.c.

Comune di Sindia (NU)
PEC: protocollo@pec.comune.sindia.nu.it

Comune di Scano di Montiferro (OR)
PEC: protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Comune di Sagama
PEC: protocollo@pec.comune.sagama.or.it

Comune di Suni
PEC: protocollo@pec.comune.suni.or.it

Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale
PEC: eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it

All'Assessore all'Urbanistica
Sede

Riscontro prot. n° 3677 del 17/02/2023 – MITE – Procedura di V.I.A. - progetto eolico presso comuni di Sindia, Sagama, Suni,
Scano di Montiferro e Macomer
SETTORE TECNICO -EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA – COMUNE DI MACOMER
Pec: protocollo@pec.comune.macomer.nu.it

**OGGETTO: [ID: 8767] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico costituito da 5 aerogeneratori di potenza nominale singola pari a 6,2 MW, per una potenza nominale complessiva di 31 MW, da realizzarsi nei comuni di Suni, Sagama, Scano di Montiferro (OR), Sindia e Macomer (NU).
Proponente: Società Wind Energy Suni S.r.l.
Trasmissione Osservazioni.**

Visto l'avviso e la documentazione trasmessa dalla Società Wind Energy Suni S.r.l. con sede legale in Pescara (PE), via Caravaggio N° 125 CAP 65125, PEC: windsuni@legpec.it, per il tramite del M.A.S.E. (ex MITE) - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - *Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V – Procedure Di Valutazione VIA E VAS – registro ufficiale 0023284.17-02-2023*, PEC: va@PEC.mite.gov.it, acquisita al n° 3677 di protocollo generale di Questo Ente in data 17/02/2023 e dell'Assessorato regionale della Difesa Dell'ambiente - Direzione Generale dell'Ambiente, PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it, Prot. Uscita n. 5621 del 21-02-2023, acquisita al n° 3906 di protocollo generale di Questo Ente in data 22/02/2023, inerente a un progetto, recante codice identificativo del procedimento amministrativo ID:8767, di un impianto eolico della potenza complessiva di 31 MW costituito da n° 5 aerogeneratori (potenza 6,2 MW cadauno) da ubicarsi presso i comuni di Suni (OR), Sagama (OR), Scano di Montiferro (OR), Sindia (NU) e Macomer (NU).

ESAMINATA la documentazione di progetto e in particolare i seguenti allegati:

- C21BLN001DWD01400 - INQUADRAMENTO GENERALE SU CTR
- C21BLN001DWD01700 - Inquadramento generale su strumenti urbanistici.pdf
- C21BLN001DWR05600-Relazione-Paesaggistica.pdf

Il progetto prevede la realizzazione di n° 5 torri eoliche della potenza di 6,2 MW cadauna per una potenza complessiva di 31 MW, aventi all'altezza al mozzo di mtl 115,00, altezza massima alla pala di mtl 200,00 e diametro del rotore di mtl 170,00, n°04 aerogeneratori ubicati nel Comune di Suni (OR), e n° 01 aerogeneratore nel comune di Sagama (OR); sono previste, inoltre, opere di servizio e complementari: piazzole, viabilità interna, adeguamento della viabilità esistente, cabina di consegna di dimensioni 5,00 m x12,00 m x 3,00 m, cavidotti di interconnessione.

Il Comune di Macomer è interessato dalle opere di interconnessione di seguito dettagliate:

- a) Punto di connessione SE RTN TERNA 380/150/36/36 kV denominato "Macomer 380" ubicato in agro;
- b) Cavidotti interrati di consegna 36 Kv che attraversano parte il Monte di S. Antonio, parte lungo la provinciale Macomer – S- Lussurgiu e parte in agro;

VERIFICATO CHE:

Riscontro prot. n° 3677 del 17/02/2023 – MITE – Procedura di V.I.A. - progetto eolico presso comuni di Sindia, Sagama, Suni, Scano di Montiferro e Macomer
SETTORE TECNICO -EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA – COMUNE DI MACOMER
Pec: protocollo@pec.comune.macomer.nu.it

1. Punto di connessione SE RTN TERNA 380/150/36/36 kV denominato “Macomer 380”: è ricompreso:

- In subzona omogenea denominata **E1**, normata all’art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata.

In attesa della formazione dei piani zionali di sviluppo agricolo sono state individuate alcune zone che per particolari caratteristiche potrebbero in via sperimentale essere suscettibili di una trasformazione produttiva tipica e specializzata.

- In subzona omogenea denominata **E2** normata all’art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e Limitatamente al complesso edilizio e sue aree pertinenziali dell'ex I.P.S.A. in loc.tà “Bara” è altresì consentito l'insediamento delle iniziative imprenditoriali, già finanziate, ai sensi della L.R. 37/1998, da individuarsi con deliberazione della Giunta Municipale.

I nuovi volumi che esulano dalle attività produttive e/o di trasformazione dovranno essere contenuti entro l'iff di 0,01 mc/mq.

2. Cavidotti di consegna 36 Kv: interessano i seguenti ambiti territoriali, secondo la zonizzazione omogenea classificata dal vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.):

Monte S. Antonio:

- Parte ricade in subzona omogenea denominata “F1” normata all’art. 73 delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.):

subzona F1: Monte S. Antonio

La Montagna di S. Antonio (superficie territoriale: mq 18.528.000) deve essere considerata quale parco attrezzato a livello territoriale.

L'area interessata ricade nei Comuni di Macomer e di Borore; la sua normativa fa pertanto parte integrante di quella relativa ai due Comuni, definita dal P.R.G.I.

L'area viene suddivisa nelle seguenti zone:

** zona di vincolo archeologico;*

** zona di salvaguardia geomorfologica;*

** zona controllata di sviluppo turistico-ricreativo e di salvaguardia ambientale;*

** zona attrezzata a parco;*

** zona di vincolo forestale - fasce tagliafuoco.*

L'organizzazione dell'intera montagna, così come delimitata dal P.U.C. è subordinata alla predisposizione di un piano particolareggiato (da attuarsi anche per stralci funzionali) che, recependo le indicazioni di massima del P.U.C. (tav. C) deve dettare e specificare la normativa per i singoli interventi previsti o prevedibili nell'area.

- Parte in zona omogenea **H5 “di salvaguardia: parco attrezzato (S. Antonio)”** normata all’art. 74 delle Norme di Attuazione del P.U.C.:

p.VI[^] - t.II^o ART. 74

(Classe II - Zona omogenea H5 - normativa specifica di zona)

Le aree a parco attrezzato, come quelle turistico dell'intero compendio naturalistico del monte, dovranno essere oggetto di pianificazione particolareggiata nel rispetto delle indicazioni generali fornite dal P.U.C.

Il P.P. dovrà essere finalizzato alla trasformazione delle aree, mediante interventi edilizi leggeri, da naturali ad antropizzate con l'inserimento di attrezzature destinate prevalentemente allo svago, alle attività sportive, alla ristorazione, al soccorso, alla pubblica fruizione del parco ed alla realizzazione di tutte quelle infrastrutture occorrente per rendere i luoghi accoglienti e protetti.

Riscontro prot. n° 3677 del 17/02/2023 – MITE – Procedura di V.I.A. - progetto eolico presso comuni di Sindia, Sagama, Suni,

Scano di Montiferro e Macomer

SETTORE TECNICO -EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA – COMUNE DI MACOMER

Pec: protocollo@pec.comune.macomer.nu.it

Nelle more della predisposizione del P.P., nelle aree individuate è vietato qualsiasi intervento urbanistico ed edilizio che comporti:

** la rimodellazione del terreno;*

** l'apposizione di manufatti, anche precari, non preventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale;*

** la realizzazione di interventi di nuova costruzione;*

** il deposito, anche temporaneo, di materiali ed impianti che rechino pregiudizio, a parere dell'Amministrazione comunale, alla conformazione ed alla salubrità dei luoghi.*

** il disboscamento o l'abbattimento di alberi ad alto fusto se non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale;*

** la rimozione di muretti a secco o di appicchi rocciosi e la loro trasformazione se non tendenti a migliorare l'assetto geomorfologico dei luoghi.*

Sono ammessi:

** il completamento e gli interventi di forestazione compatibili con i luoghi;*

** l'ampliamento delle strutture pubbliche*

Tutta l'area interessata è soggetta al vincolo degli usi civici, paesaggistico e idrogeologico, quest'ultimo ai sensi del R.D. 30/12/1923, n°3267 (G.U. 17/05/1924, n°117) (di competenza Forestale).

- Subzona omogenea **E2** normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e Limitatamente al complesso edilizio e sue aree pertinenziali dell'ex I.P.S.A. in loc.tà "Bara" è altresì consentito l'insediamento delle iniziative imprenditoriali, già finanziate, ai sensi della L.R. 37/1998, da individuarsi con deliberazione della Giunta Municipale.

I nuovi volumi che esulano dalle attività produttive e/o di trasformazione dovranno essere contenuti entro l'iff di 0,01 mc/mq.

- Subzona **E5-h4**: di salvaguardia paesistico-ambientale normata all'art. 84 delle N.d.A. del P.U.C.:

(Classe IV - sottozone E5h4 agricole marginali con emergenza di aree di salvaguardia paesistico-ambientale)

Sono quelle aree riconoscibili dalla presenza di componenti paesistico ambientali entro un più vasto areale caratterizzato da un profilo agro-pedologico tipico della subzona E5 tali da essere sottoposte a tutela rispetto ad interventi antropici rilevanti od in ogni caso tali da modificarne l'assetto naturale.

Nelle aree individuate è vietato qualsiasi intervento urbanistico ed edilizio che comporti:

** la deviazione o l'impedimento del naturale decorso delle acque anche nei periodi di loro assenza;*

** l'apposizione di manufatti, anche precari, a meno di m 50 dalle sponde e non preventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale;*

** la realizzazione di interventi di nuova costruzione a meno di m 200 dalle sponde, se non autorizzate dalle autorità competenti;*

** il deposito, anche temporaneo, di materiali ed impianti che rechino pregiudizio, a parere dell'amministrazione comunale, al decorso naturale delle acque, anche in loro assenza.*

Il disboscamento o l'abbattimento di alberi se non preventivamente autorizzati (cassata frase);

I lavori di spietramento se non preventivamente autorizzati (cassata frase);

Sono ammessi:

** tutti gli interventi tendenti al ripristino ed alla valorizzazione ambientale dei luoghi e degli edifici preesistenti.*

** la realizzazione di interventi di nuova costruzione destinati alla conduzione di fondi agricoli, per i quali si applica la normativa delle zone omogenee E5 di cui all'art. 79 delle N.di A.;*

** gli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e quelli di ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c), delle L. 457/78.*

- Subzona omogenea **E5** normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

Aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale.

Appartengono a questa categoria la maggior parte dei suoli del territorio di Macomer e del Marghine più in generale.

Per quanto gran parte delle aree appartenenti sotto il profilo agropedologico e geologico alla subzona E5 siano stati classificati H per particolari condizioni e caratteristiche paesistico-ambientali, anche quei suoli possono ritenersi in gran parte marginali.

- Subzona omogenea **E1** normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata.

In attesa della formazione dei piani zionali di sviluppo agricolo sono state individuate alcune zone che per particolari caratteristiche potrebbero in via sperimentale essere suscettibili di una trasformazione produttiva tipica e specializzata.

- Parte del tracciato è ricompreso nel vincolo di tipo Hg1, **Hg2 e Hi4** del P.A.I. comunale.

Per l'aspetto edilizio / urbanistico le opere in progetto, riguardanti il Comune di Macomer, si qualificano come:

- **Cavidotti interrati:** interventi di nuova costruzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera e.2) del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. "*interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune*" soggetti al titolo abilitativo equipollente del permesso di costruire ai sensi dell'art.10 comma 1 lettera a) del D.P.R. n°380/2001 e s.m.i. e art. 3 comma 1 lettera b) della legge regionale n°23/85 e s.m.i.;
- **Punto di connessione SE RTN TERNA 380/150/36/36 kV denominato "Macomer 380":** interventi di nuova costruzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera e.3) del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. "*realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato*" soggetti al titolo abilitativo equipollente del permesso di costruire ai sensi dell'art.10 comma 1 lettera a) del D.P.R. n°380/2001 e s.m.i. e art. 3 comma 1 lettera b) della legge regionale n°23/85 e s.m.i.

OSSERVAZIONI e CRITICITÀ:

Opere di cui ai cavidotti interrati ricomprese nel Monte di S. Antonio, subzone omogenee denominate F1 e H5 "di salvaguardia: parco attrezzato (S. Antonio)":

- In considerazione della qualifica delle opere in progetto come interventi di nuova costruzione (secondo la vigente norma settoriale), che comportano una trasformazione permanente dello stato dei luoghi, si esprimono forti perplessità alla realizzazione delle suddette opere, in relazione, *oltreché alla zonizzazione urbanistica del P.U.C. e all'ambito d'intervento riconosciuto ad alta valenza paesaggistica*, agli aspetti, in particolare, di tipo ambientale, **floro-vivaistici e faunistici che esulano dalla zonizzazione territoriale e dalla casistica (spesso invocata) del progetto costituente variante allo strumento urbanistico, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.; si tratta di ambiti, per quanto non classificati nelle specifiche zone di protezione speciale, appartenenti,**

comunque, a un'areale unico nel suo genere nel territorio comunale, comprensivo di specie animali e vegetali per le quali è altamente consigliabile la protezione e salvaguardia integrale da qualsiasi intervento di antropizzazione (comprese altresì tutte le attività propedeutiche e di cantiere necessarie all'attuazione degli interventi proposti);

- Le subzone omogenee di cui sopra, ricomprese nell'ambito territoriale del monte S. Antonio, sono soggette **al vincolo degli usi civici** per il quale si ravvisa la necessità di soluzioni progettuali alternative, supportate da precipi rilievi dello stato dei luoghi da sovrapporre alle sezioni stradali (per il passaggio dei cavidotti), al fine di consentire un esame compiuto da parte dell'amministrazione comunale ed acquisire preventivamente la disponibilità, se compatibile con i vincoli derivanti dagli usi civici, della volontà di concedere, in maniera permanente, il diritto di superficie delle aree interessate alla costruzione della stazione oltre alla concessione della servitù di elettrodotto.

Si precisa, altresì, che, rispetto a quanto riportato nella relazione paesaggistica, allegato C21BLN001DWR05600, *“Le opere previste in quell'area [cavidotti interrati] non andranno ad alterare lo stato attuale del suolo gravato da uso civico.”*, il vincolo degli usi civici è da intendersi efficace anche nel sottosuolo.

- Da quanto sopra, si ravvisa che le aree suddette **NON SONO IDONEE** alla realizzazione dell'impianto proposto, perché in contrasto con i punti rispettivamente 12.6 *“Territori coperti da foreste e da boschi [..]”* 12.7 *“Zone gravate da usi civici”* della Tabella 1 – *Elenco delle aree e siti considerati nella definizione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del DM 10.9.2010 Allegato b)* alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020 recante oggetto: *“Piano Energetico Ambientale della Regione Sardegna 2015 2030 - individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti energetiche rinnovabili.”*

Per le altre subzone agricole, **E1** ed **E2**, ove ricade la SE RTN TERNA 380/150/36 kV "Macomer 380", si significa come la localizzazione delle opere ricada in ambiti territoriali e ambientali in contrasto con i criteri generali di cui alla parte IV del Decreto Ministeriale del 10/09/2010 - *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* - punto 16.1 testé riportato:

“PARTE IV INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO - 16.1. La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti: [...] d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;”

Si evidenzia come le prescrizioni del P.U.C., per le subzone sopra elencate: **E1 - Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata, E2 - Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, siano conformi al punto n. 7** delle linee guida di cui alla

Tabella 1 - *Elenco delle aree e siti considerati nella definizione delle aree **NON IDONEE** all'installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del DM 10.9.2010 – dell'allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020, "Aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità [..]"; con esclusione, di conseguenza, delle suddette subzone, E1,E2, dalle casistiche di tipo B.1,B.2,B.3,B.4,B.5 riportate alla tabella 2 - *Elenco delle aree brownfield* (Allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020;*

Per la subzona omogenea denominata **E5-H4 agricole marginali CON EMERGENZA DI AREE DI SALVAGUARDIA PAESISTICO-AMBIENTALE**, il P.U.C. prescrive, all'articolo 84 delle Norme di attuazione, [..] *"la tutela rispetto ad INTERVENTI ANTROPICI rilevanti od in ogni caso tali da modificarne l'assetto naturale"*, pertanto **NON COMPATIBILE** con i presupposti posti in essere nella tabella 2 – di cui all'allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020, trattandosi di aree "greenfield", escluse dalla casistica delle aree "brownfield".

L'istruttore Arch. P. Ruiu

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. *Sergio Garau*
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)



GARAU
SERGIO
09.03.2023
13:34:09
GMT+00:00